

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2015.245+RR.2015.207

## **Sentenza dell'8 dicembre 2015**

### **Corte dei reclami penali**

---

LComposizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Tito Ponti e Roy Garré,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.**,  
rappresentata dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)  
e sequestro (art. 33a OAIMP)

**Fatti:**

- A.** Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., A., F. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e F., presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui G. Srl., H. Srl. e I. Srl., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati *domini* per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. A. e E., risp. moglie e cognato di F., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. incarto RR.2015.245, act. 1.4 pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle relazioni bancarie riconducibili ad A. presso banca J. SA (banca assorbita nel 2012 da banca K. SA) e altri istituti di credito svizzeri (v. incarto RR.2015.245, act. 1.4 pag. 6 e seg.).
- B.** Mediante decisione del 14 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. incarto RR.2015.207, act. 1.5).
- C.** Con decisione del 3 luglio 2015 il MPC ha emanato un ordine di edizione con blocco del conto n. 1 presso la banca L. SA, Lugano, intestato a A. (v. incarto RR.2015.207, act. 1.2).

- D.** Il 14 luglio 2015 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della stessa, con revoca immediata del sequestro (v. incarto RR.2015.207, act. 1).
- E.** Il 23 luglio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione relativa al conto di cui sopra, con mantenimento del blocco (v. incarto RR.2015.245, act. 1.2).
- F.** Il 25 agosto 2015 A. ha interposto ricorso anche contro tale decisione dinanzi alla medesima autorità, postulando l'annullamento della stessa, contestando quindi sia la trasmissione della documentazione bancaria sia il mantenimento del sequestro del suo conto.
- G.** Con osservazioni del 13 agosto 2015 l'UFG ha postulato l'inammissibilità del ricorso del 14 luglio 2015. Con scritto del 17 agosto 2015 il MPC ha chiesto di dichiarare inammissibile tale ricorso, sussidiariamente di respingerlo (v. incarto RR.2015.207, act. 8 e 9).
- H.** Con memoriale di risposta del 17 settembre 2015, il MPC ha postulato la reiezione del ricorso del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.245, act. 6).
- I.** Con replica del 18 settembre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel suo gravame del 14 luglio 2015 (v. incarto RR.2015.207, act. 12).
- J.** Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2015, l'UFG ha chiesto la reiezione del gravame del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.245, act. 7).
- K.** Con replica del 5 ottobre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse nel suo ricorso del 25 agosto 2015 (v. incarto RR.2015.245, act. 9).

**Diritto:**

**1.**

**1.1** In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

**1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

**1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

- 1.4** La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto delle decisioni impugnate ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Entrambi i ricorsi sono tempestivi (v. art. 80k AIMP). Nel suo gravame del 25 agosto 2015, la ricorrente, oltre a contestare la trasmissione della documentazione relativa al suo conto, ha reiterato la sua richiesta di sblocco del medesimo, rinviando espressamente anche al ricorso da lei interposto in data 14 luglio 2015. Orbene, visto quanto precede, per motivi di economia processuale, si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C\_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1; B. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 606). Non vi è altresì motivo di fare dipendere la ricevibilità del ricorso contro il sequestro in quanto tale dai requisiti di cui all'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. più ampiamente TPF 2007 124). Entrambi i ricorsi sono quindi ricevibili.
- 2.** La ricorrente sostiene innanzitutto che l'autorità rogante, non informando le autorità elvetiche dell'evoluzione dell'inchiesta italiana, avrebbe violato il principio della buona fede e dell'affidamento. Essa censura ugualmente il comportamento del MPC, il quale non avrebbe minimamente avvertito il dovere di un rigoroso aggiornamento della situazione processuale. Particolarmente inaccettabile sarebbe, a suo dire, il passaggio secondo cui "l'autorità rogante ha accertato che D. e F. " siano "due dei maggiori esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico". Tale conclusione sarebbe destituita di ogni fondamento e contrasterebbe con la realtà processuale italiana. Particolarmente grave sarebbe stato il fatto di aver sottaciuto allo Stato richiesto la chiusura dell'istruzione dell'inchiesta italiana a carico anche della ricorrente e la richiesta di rinvio a giudizio, atto che supererebbe la rogatoria medesima e che dimostrerebbe la natura fiscale della procedura italiana.
- 2.1** Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto

che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

**2.2** Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti adottati nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C\_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giusta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

**2.3** In concreto, occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa Corte nelle sue recenti decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due altri conti della qui ricorrente toccati da misure rogatorie analoghe (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 consid. 3). Ora, indipendentemente da quanto dichiarato dalla ricorrente relativamente all'accusa di appartenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso – in effetti la rogatoria, pur evocando il coinvolgimento nelle indagini di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, le contesta il reato di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 CP/I (v. incarto RR.2015.245 act. 1.5 pag. 4 e seg.) e non quello per associazione di tipo mafioso giusta l'art. 416-bis CP/I –, ciò non toglie che questa Corte ha già avuto modo di affermare nella predette decisioni del 30 luglio 2015, relativamente ai conti bancari ivi litigiosi, che le risultanze

investigative indurrebbero ad ipotizzare che la ricorrente abbia utilizzato i conti in parola per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile (v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, potendo essere ipotizzato un uso simile del conto oggetto della presente procedura, la condizione della doppia punibilità è adempiuta già solo per questo motivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP. Per tacere dei fatti contestati anche a F. e D. (v. incarto RR.2015.245 act. 1.5 pag. 2 e segg.), i quali possono senz'altro essere sussunti almeno ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra consid. 2.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta.

Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subito nel frattempo un'evoluzione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria domanda di assistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizzabile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C\_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo, contrariamente a quanto concretamente dedotto dalla ricorrente, non comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque atti a sconvolgere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assistenza. La buona fede tra Stati non implica un obbligo di informazione di una portata così ampia come quella postulata dalla ricorrente, ma in sostanza impone di informare sull'eventuale venir meno dei presupposti fondamentali su cui l'assistenza si fondava (v. M. RUHE, Commentario basilese, op. cit., n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra esposto, si tratta di un'eventualità qui pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali evidenziate nel ricorso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presupposti su cui l'assistenza si è finora basata, né vi è ragione di procedere al postulato aggiornamento della situazione processuale italiana domandando al MPC di attivarsi in tal senso.

- 2.4** In definitiva, la concessione dell'assistenza nel caso concreto non trova ostacoli né dal punto di vista della doppia punibilità, né da quello della buona fede tra Stati, né da quello della riserva del reato fiscale. Per il resto, le censure ricorsuali sono inconferenti in ambito di assistenza giudiziaria internazionale.

- 3.** La ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documentazione riguardante il suo conto violerebbe il principio della proporzionalità. Essa afferma che l'apertura di tale conto troverebbe oggettiva e palese giustificazione dalla sua decisione di acquistare nel 2014 un immobile nel Cantone Ticino.
- 3.1** La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei

mezzi di prova *certamente* privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

- 3.2** Ora, come evidenziato dall'autorità d'esecuzione, in data 28 marzo e 2 aprile 2014 sul conto della ricorrente sono stati versati valori provenienti da un conto n. 2 presso la banca M. SA, Singapore, intestato a N. Inc., società di diritto panamense implicata nei fatti oggetto d'inchiesta all'estero (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.66 del 30 luglio 2015, consid. 5.3), inchiesta che ha appurato come sul conto della predetta società siano giunti ingenti importi provenienti da un conto intestato a A. presso la banca O., San Marino, i quali sono stati in seguito, almeno parzialmente, trasferiti sulla relazione bancaria oggetto della presente procedura, dopo un passaggio intermedio sul conto di cui sopra intestato a società N. Inc. (v. RR.2015.245, act. 6 pag. 7). Non si può di certo affermare quindi che la ricorrente, indagata all'estero, ed il conto litigioso siano estranei ai fatti oggetto d'indagine. La documentazione oggetto della decisione impugnata presenta un'utilità potenziale evidente, potendo essa permettere di ricostruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle presunte distrazioni commesse a danno di società gestite dalla criminalità organizzata (v. RR.2015.245, act. 1.5 pag. 8), e questo a prescindere dal fatto che la ricorrente non sia in quanto tale indagata per il reato di cui all'art. 416-bis CP/I.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

- 4.** Con il suo gravame la ricorrente postula inoltre lo sblocco del suo conto, motivandolo col fatto che in Italia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo avrebbe disposto, in ragione della netta sproporzione tra il valore dei beni vincolati e l'importo da sequestrare di EUR 3'264'882.--, la modifica del sequestro preventivo pronunciato in data 25 febbraio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. L'autorità italiana avrebbe quindi limitato a taluni suoi beni la misura cautelare del sequestro, sbloccando diversi immobili.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nei precedenti considerandi (v. in part. supra consid. 3.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nulla muta a tali considerazioni (v. act. 1.4). Da una parte, le autorità estere non hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del 6 marzo 2014, anzi, con scritto dell'8 luglio 2015 esse, dopo essere state contattate come preannunciato da parte del MPC all'avvocato della ricorrente il 6 luglio 2015 (v. RR.2015.245 act. 6.5 pag. 4), hanno confermato l'interesse al mantenimento del sequestro dei valori patrimoniali su suolo elvetico (v. incarto RR.2015.207, act. 9 pag. 5); dall'altra, la documentazione bancaria litigiosa potrebbe permettere di ricostruire flussi di denaro sconosciuti all'autorità rogante, modificando così l'entità dei valori patrimoniali ritenuti di provenienza illecita. In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanzialmente nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro, limitandosi ad affermare che lo stesso le avrebbe creato e crea "problemi gravissimi", dato che non potrebbe procedere al pagamento del prezzo residuo relativo all'acquisto di una proprietà immobiliare a Z. L'affermazione non è tuttavia suffragata da nessun riscontro documentale. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

5. Le spese seguono la soccombenza. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4<sup>bis</sup> lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del

regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 8'000.--; essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati, ossia complessivamente fr. 10'000.-- (fr. 5'000.-- per la procedura RR.2015.207 e fr. 5'000.-- per la procedura RR.2015.245). La cassa del Tribunale restituirà quindi alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Le cause RR.2015.207 e RR.2015.245 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati di complessivamente fr. 10'000.--. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.

Bellinzona, 9 dicembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Mario Postizzi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).